

(N. 2286)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori JERVOLINO RUSSO, CECCATELLI, COLOMBO SVEVO, ALIVERTI, MARTINI, CODAZZI, ACCILI, DE CINQUE, DI STEFANO, ROMEI, LOTTI Angelo, D'AGOSTINI, COSTA, LOMBARDI e BERNASSOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 1987 *

Norma per la estensione della reversibilità della pensione

ONOREVOLI SENATORI. — L'innalzamento dell'età media della vita genera, come è concordemente rilevato da tutte le fonti statistiche, un notevole aumento della percentuale di anziani presenti nel nostro Paese. Alcune di queste persone sono ultraottantenni ed addirittura ultranovantenni.

Si pone, quindi, con urgenza, il problema di garantire agli anziani una adeguata assistenza, soprattutto nel momento in cui la moderna cultura socio-assistenziale privilegia giustamente il mantenimento dell'anziano all'interno della famiglia e nella comunità nella quale egli è da sempre abituato a vivere, riducendo sempre più il numero degli anziani ricoverati in appositi istituti.

Le soluzioni di assistenza domiciliare, attuate per ora soltanto in alcune regioni, non bastano a dare una risposta soddisfacente a tutte le esigenze degli anziani che vivono nel Paese. Aumentano sempre più le persone

di famiglia che si dedicano stabilmente all'assistenza agli anziani e che, in ragione di questa loro scelta, non sono in grado di intraprendere un'attività extrafamiliare.

Vengono così a crearsi dei casi estremamente gravi perchè, al momento della morte dell'anziano, queste persone, spesso in età tale da non permettere più un inserimento sia pure tardivo nel mondo del lavoro, vengono a trovarsi assolutamente prive di mezzi di sussistenza, in quanto la possibilità di percepire la pensione di reversibilità è ora limitata soltanto al figlio maggiorenne, invalido o gravemente ammalato.

Con il presente disegno di legge si propone, quindi, di estendere il diritto alla pensione di reversibilità anche a chi, parente o affine entro il secondo grado, si sia stabilmente dedicato all'assistenza dell'avente diritto alla pensione diretta, coabitando con lui e senza svolgere altro lavoro subordinato o autonomo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il diritto alla pensione di reversibilità spetta anche a chi, parente o affine entro il secondo grado, si è stabilmente dedicato all'assistenza dell'avente diritto alla pensione diretta, coabitando con lui e senza svolgere altro lavoro subordinato o autonomo.